

G u i d a

Impieghi presso organizzazioni internazionali



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
auswärtige Angelegenheiten EDA

Impieghi presso organizzazioni internazionali

Indice

A proposito di questa guida.....	3
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti AVS / assicurazione per l'invalidità AI	4
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)	4
Imposte.....	4
Assicurazione contro le malattie e gli infortuni.....	4
Ricongiungimento familiare	5
Entrata, soggiorno, registrazione.....	5
Annunciarsi presso la rappresentanza svizzera all'estero	5
Contatto.....	6

A proposito di questa guida

Scopo

La presente guida si rivolge a chi sta per assumere un impiego presso un'organizzazione internazionale all'estero e offre una panoramica dei punti più importanti di cui tenere conto in questi casi. Il contenuto e le informazioni si basano sulle prescrizioni legali e ufficiali in vigore per tutte le cittadine e tutti i cittadini svizzeri.

Nota bene

La presente pubblicazione e il contenuto delle pagine web del Dipartimento federale degli affari esteri hanno carattere informativo. Sebbene il DFAE abbia selezionato accuratamente le informazioni e le indicazioni sulle fonti, non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, all'attendibilità e alla completezza delle stesse. Si esclude pertanto qualsiasi responsabilità per le prestazioni menzionate nel presente opuscolo e per il

suo contenuto. Le pubblicazioni cartacee ed elettroniche non sono da intendersi come offerte, non hanno carattere vincolante e non sostituiscono una consulenza individuale. Nelle nostre pubblicazioni e sui nostri siti web sono inoltre presenti dei cosiddetti «link esterni» (collegamenti a siti web di terzi), il cui contenuto non dipende da noi. Pertanto non viene data alcuna garanzia in merito all'accuratezza del contenuto di tali siti. Chi fornisce le informazioni presenti sui siti web menzionati è responsabile del contenuto e della correttezza di suddette informazioni.

Le informazioni turistiche vengono fornite da agenzie di viaggio, compagnie aeree, uffici turistici e rappresentanze estere in Svizzera.

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti AVS / assicurazione per l'invalidità AI

In caso di impiego presso un'organizzazione internazionale in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) non è possibile versare in Svizzera i contributi volontari AVS/AI/AD; i contributi vengono versati al sistema nazionale di sicurezza sociale del Paese in cui si presta servizio. Informazioni dettagliate sono disponibili qui: <https://www.ahv-iv.ch/p/880.i>

In caso di impiego in Paesi esterni all'area UE/AELS è possibile affiliarsi all'AVS/AI. Informazioni dettagliate sono disponibili qui: <https://www.ahv-iv.ch/p/10.02.i>

Per qualsiasi domanda riguardante l'AVS/AI si prega di rivolgersi alla [cassa di compensazione cantonale competente](#) o all'[Ufficio centrale di compensazione \(UCC\)](#).

Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

In linea di principio le Svizzere e gli Svizzeri all'estero che vivono in uno Stato UE/AELS devono far valere i propri diritti nell'ultimo Paese in cui hanno esercitato un'attività lucrativa.

Chi ha svolto un lavoro dipendente al di fuori dello spazio UE/AELS è in genere assicurato anche in Svizzera dopo il suo ritorno se ha soggiornato all'estero per più di un anno, ovvero se:

- ha lavorato all'estero per almeno 12 mesi nei due anni precedenti;
- può esibire una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la durata del rapporto di lavoro all'estero; e
- presenta la sua richiesta entro un anno dal ritorno (o dall'entrata) in Svizzera.

Per maggiori informazioni: <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/vivere-all-estero/rientro-in-svizzera/disoccupazione-e-aiuto-sociale.html>

Imposte

L'eventuale esenzione dalle imposte sul reddito nel caso di un impiego presso l'ONU o un'altra organizzazione internazionale dipende in primo luogo dal

domicilio fiscale della collaboratrice o del collaboratore. Anche se il domicilio civile viene trasferito all'estero mediante notificazione della partenza, quello fiscale rimane in Svizzera fino a quando non si ottiene il domicilio fiscale in un altro luogo. Nel caso di contratti a tempo determinato il domicilio fiscale resta di solito in Svizzera.

L'esenzione fiscale del personale delle Nazioni Unite è regolamentata dalla Convenzione del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite ([RS 0.192.110.02](#)), articolo V sezione 18 lettera b. In base a questa disposizione, le funzionarie e i funzionari dell'ONU sono esentati da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle gratifiche versati dall'Organizzazione. Per le funzionarie e i funzionari di altre organizzazioni internazionali l'eventuale esenzione va verificata consultando il relativo accordo costitutivo presente nella [banca dati dei trattati internazionali](#). L'obbligo fiscale è in ogni caso determinato dall'autorità fiscale cantonale. Per informazioni più dettagliate sulla propria situazione si prega quindi di contattare l'autorità fiscale competente.

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

A seconda del tipo di contratto è possibile essere assicurati contro le malattie e gli infortuni tramite l'organizzazione internazionale per cui si lavora. Si consiglia di chiarire questo punto in via preliminare. In mancanza di una copertura assicurativa di questo tipo, di seguito vengono fornite alcune informazioni utili.

In caso di impiego in un Paese UE/AELS, secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone è competente il Paese in cui viene svolta l'attività lucrativa. Per tutte le informazioni relative alle modalità di assicurazione si prega di contattare direttamente le autorità competenti.

In caso di impiego in un Paese esterno all'area UE/AELS, secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) la collaboratrice o il collaboratore non può restare affiliato all'assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera. Alcune casse malati propongono assicurazioni private alle Svizzere e agli Svizzeri che vivono all'estero. A volte offrono anche la possibilità di sospendere temporaneamente l'assicurazione complementare garantendo così una copertura

alle stesse condizioni al momento del ritorno in Svizzera. Per informazioni dettagliate al riguardo si consiglia di contattare direttamente la propria cassa malati.

Ricongiungimento familiare

La possibilità o meno di portare con sé all'estero la propria famiglia dipende dalle direttive specifiche dell'organizzazione presso la quale si è impiegati. Per domande in merito, contattare il datore di lavoro.

Entrata, soggiorno, registrazione


È necessario rispettare scrupolosamente le regole di entrata, soggiorno e registrazione presso le autorità locali che vigono nel Paese ospite. Per il permesso di entrata e di soggiorno contattare l'organizzazione presso la quale si assume un impiego o la rappresentanza estera competente in Svizzera. In genere per la registrazione sono competenti le autorità di polizia locali.

Annunciarsi presso la rappresentanza svizzera all'estero

Per soggiorni all'estero temporanei e di breve durata **non vige alcun obbligo di annunciarsi** presso le ambasciate e i consolati svizzeri all'estero.

Le cittadine e i cittadini svizzeri che si trasferiscono all'estero e che cancellano la propria iscrizione presso l'ultimo Comune di residenza in Svizzera devono invece rivolgersi alla [rappresentanza svizzera competente](#) (ambasciata o consolato) nel Paese di impiego. È necessario annunciarsi entro 90 giorni dalla cancellazione. La procedura è gratuita, permette la presa di contatto in situazioni di emergenza, facilita le formalità legate al rilascio di documenti di legittimazione in caso di matrimoni, nascite e decessi e consente inoltre di non perdere il legame con la Svizzera.

Contatto

✉ Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Segreteria di Stato
Divisione ONU
Bundesgasse 28, 3003 Berna
 sts.uno@eda.admin.ch